



TRIBUNALE DI ROMA

Sezione XIV Civile

Il Giudice Designato

vista l'istanza di liquidazione ex artt. 14 ter e ss. L. n. 3/2012 avanzata da Astuto Erica (C.F. STTRCE70L68H501H), residente in Roma alla Via Sante Monachesi n. 20, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe e con l'ausilio del Gestore della crisi nominato dall'OCC incaricato dalla debitrice, avv. Isabella Maria Rinaldi; rilevato che il ricorso prevede, a fronte di una debitoria di € 589.879,06, oltre le spese di procedura da collocarsi in prededuzione, un attivo composto esclusivamente dalla destinazione in favore dei creditori di una quota del reddito derivante dall'attività di amministratrice svolta dalla ricorrente, detratto quanto necessario al proprio mantenimento;

considerato che, in particolare, il passivo risulta descritto, all'esito della nota di precisazione del credito, a pag. 7 della relazione particolareggiata dell'OCC; rilevato che la documentazione allegata da parte debitrice a corredo della domanda di liquidazione è completa e consente di ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale della parte debitrice, così come attestato dall'OCC; considerato che parte debitrice risulta in stato di sovraindebitamento, che dalla relazione dell'OCC si evince la compiuta esplicazione di tutte le condizioni previste dall'art. 14 ter co. 3 lett. a, b, c, d, e e non risulta il compimento di atti di frode;

rilevato che non sussistono le cause di inammissibilità di cui all'art. 7 co. 2 lett. a e b;

considerato che l'OCC ha attestato la sussistenza di tutti i presupposti di legge, la mancanza delle condizioni ostative e ha concluso per la piena fattibilità del piano liquidatorio, con ragionamento



esente da vizi logici e come tale da intendersi ivi integralmente richiamato; ritenuto che la ponderazione in merito alla sussistenza della requisito della meritevolezza del debitore per insussistenza di profili di colpevolezza in sede di ricorso al credito costituisce componente essenziale della valutazione che dovrà sorreggere, ove richiesto, il provvedimento di esdebitazione cui all'art. 14 terdecies, atteso che il vincolo contenutistico imposto alla relazione particolareggiata dell'OCC a norma dell'art. 14 ter, co. 3, lett. a) è funzionale ad acquisire preventivamente elementi istruttori ai fini della richiamata valutazione di cui all'art. 14 terdecies piuttosto che a declinare, indirettamente, una condizione di inammissibilità della domanda di liquidazione, ulteriore rispetto a quelle espressamente indicate ai commi 1 e 5 dell'art. 14 ter; considerato che l'attivo, come innanzi precisato, risulta determinato secondo quanto indicato nella relazione particolareggiata dell'OCC e, in ogni caso, va ricostruito secondo il canone di universalità che governa la procedura liquidatoria; il patrimonio della ricorrente non comprende né beni mobili né immobili ma sostanzialmente il credito al pagamento delle retribuzioni aventi titolo nel rapporto di lavoro quale amministratrice della Sia Air International Service s.r.l., nonché la “somma di denaro pari ad euro 13.447.26 già sottoposta a pignoramento sul conto corrente Poste Italiane” e le “trattenute per euro 800,00 operate sui compensi da Sia Air International Service Srl da ottobre 2021 a febbraio 2022”; il saldo del rapporto di conto corrente intestato alla ricorrente deve essere poi escluso dalla liquidazione, nei limiti dell'importo di cui alla relazione particolareggiata, in quanto funzionale ad esigenze di sostentamento;

rilevato che i limiti di cui all'art. 14 ter, co. 6, lett. b), relativi a ciò che il debitore guadagna con la sua attività, devono essere fissati in € 962,68 per 12 mensilità (sul punto conformandosi alla proposta della ricorrente, che percepisce una retribuzione mensile di circa € 1.300,00), importo calcolato conformemente ai parametri di cui all'art. 14 quaterdecies, co. 2, L. n. 3/2012 e ai criteri utilizzati, in sede ISTAT, ai fini della determinazione delle soglie di povertà assoluta e relativa, tenendo conto delle spese rappresentate come necessarie per il sostentamento della famiglia e considerato che il nucleo familiare in esame è composto esclusivamente dalla ricorrente; quanto



sopravvenuto nel patrimonio della Astuto al di fuori dei predetti limiti risulterà compreso nella liquidazione;

ritenuta necessaria la nomina di un liquidatore giudiziale,

P.Q.M.

- dichiara aperta la procedura di liquidazione ex art. 14 quinquies L. 3/2012;
- nomina Liquidatore l'avv. Isabella Maria Rinaldi;
- dispone che sino al momento in cui il provvedimento di chiusura ex art. 14 novies, co. 5 L. n. 3/2012 non sarà divenuto definitivo non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore alla data della presentazione della domanda ex art. 14 ter L. n. 3/2012;
- fissa, allo stato, i limiti di cui all'art. 14 ter, co. 6, lett. b) in € 962,68 per dodici mensilità;
- dispone che il liquidatore proceda all'inventario e alla redazione dell'elenco dei creditori ex art. 14 sexies L. 3/2012, alla predisposizione del programma di liquidazione, alla formazione dello stato passivo ex art. 14 octies L. 3/2012 e alla liquidazione ex art. 14 novies L. 3/2012, nonché alla predisposizione di riparti parziali con cadenza almeno semestrale;
- dispone che della domanda di parte debitrice e del presente decreto sia data pubblicità con inserimento sul sito internet del Tribunale di Roma;
- dà atto che la procedura di liquidazione rimane aperta sino alla completa esecuzione del programma di liquidazione e, in ogni caso, ai fini di cui all'art. 14 undecies L. n. 3/2012, per i quattro anni successivi al deposito della domanda;
- manda alla Cancelleria per la comunicazione del presente decreto a parte debitrice, nonché all'OCC e al Liquidatore nominato.

Roma, 22/7/2022

Il Giudice Designato

